

**Città di Giugliano in Campania**

**Città Metropolitana di Napoli**

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT. A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DEL DEBITO FUORI BILANCIO DERIVANTE DALLA SENTENZA N°4579/2025 DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI R.G. N°253/2020**

**Premesso che:**

**Con** ricorso proposto innanzi al Tribunale di Napoli Nord, la Società Recupero Imballaggi Srl conveniva in giudizio il Comune di Giugliano in Campania affinché il Tribunale accertasse il credito derivante dai servizi resi nell'anno 2011 per la raccolta di rifiuti e carta e cartoni, a fronte dei quali emetteva n°14 fatt.re per complessivi €118.729,01 [Fatt.re n°22 del 31/01/2012 (€7.057,95), n°66 del 29/02/2012 (€6.966,89), n°113 del 31/03/2012 (€9.613,62), n°156 del 30/04/2012 (€9.917,63), n°196 del 31/05/2012 (€8.177,98), n°259 del 30/06/2012 (€9.291,08), n°311 del 31/07/2012 (€8.838,36), n°362 del 31/08/2012 (€9.409,10), n°415 del 30/09/2012 (€8.635,99), n°466 del 31/10/2012 (€8.642,21), n°498 del 30/11/2012 (€9.989,28), n°574 del 31/12/2012 (€6.538,83), n°46 del 31/01/2013 (€8.735,32) e n°82 del 28/02/2013 (€6.914,77)] e, per l'effetto, condannarlo al pagamento di quanto richiesto oltre che al pagamento delle spese di giudizio;

**Con** Decreto Sindacale n°15 del 17/01/2017 il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio conferendo mandato *ad litem* per la difesa all'Avv. Schiano Lomoriello Rosario;

**Con** la sentenza n°1769/2019, emessa in data 14/06/2019, relativa al giudizio R.G. n°13869/2016 proposto dalla Società Recupero Imballaggi Srl, il Tribunale di Napoli Nord nel rigettare completamente il ricorso proposto condannava la parte attrice al pagamento, in favore del Comune di Giugliano in Campania, delle spese di giudizio per complessivi €5.858,37 (€4.015,00 per diritti e onorari, €602,25 per spese generali al 15,00%, €184,69 per Cpa al 04,00% ed €1.056,43 per Iva, se dovuta, al 22,00%);

**Con** atto di appello proposto dinanzi alla Corte di Appello di Napoli, la Società Recupero Imballaggi Srl chiedevano l'annullamento e/o la riforma della sentenza n°1769/2019 del Tribunale di Napoli Nord;

**Con** Decreto Sindacale n°46 del 30/04/2020 il Comune di Giugliano in Campania si costituiva in giudizio conferendo, in continuità, per la difesa in appello all'Avv. Schiano Lomoriello Rosario;

**Con** la sentenza n°4579/2025, pubblicata in data 30/09/2025, relativa al giudizio R.G. n°253/2020 proposto dalla Società Recupero Imballaggi Srl, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, dichiarando la mancanza di prova certa del costo

inerente il conferimento ma riconoscendo l'indebito arricchimento dell'Ente, lo condannava al pagamento della somma complessiva di **€25.024,40** di cui:

1. **€16.323,41** in favore dell'appellante per sorta capitale e interessi;
2. **€4.462,98** in favore dell'appellante per le spese del I° grado di giudizio (€2.538,50 per diritti e onorari, €380,78 per spese generali al 15,00%, €116,77 per Cpa al 04,00%, €667,93 per Iva, se dovuta, al 22,00% ed €759,00 per spese esenti);
3. **€4.238,01** in favore dell'appellante per le spese del II° grado di giudizio (€2.904,50 per diritti e onorari, €435,68 per spese generali al 15,00%, €133,61 per Cpa al 04,00% ed €764,23 per Iva, se dovuta, al 22,00%);

**Considerato** che l'Ente in quanto parte soccombente è soggetto al pagamento anche del Contributo Unificato per complessivi **€1.138,50** si è ritenuto opportuno proporre il riconoscimento anche di tale importo nel caso in cui ne venisse richiesto il rimborso dall'appellante.

**Con** nota prot. n°145328 del 04/11/2025 il legale dell'Ente, esprimeva parere negativo sulla proposizioni di ricorso per cassazione avverso al sentenza *de qua*;

**Con** nota prot. n°48441 del 03/04/2026 l'Avv. Boccagna Roberto notificava presso l'Ente atto di precetto per decorsi i termini perentori dei 120gg per la liquidazione della sentenza n°4579/2025 della Corte di Appello di Napoli riferita al giudizio R.G. n°253/2020 aumentando le spese legali di **€344,35** (€236,00 per spese di precetto, €35,40 per spese generali al 15,00%, €10,86 per Cpa al 04,00% ed €62,10 per Iva, se dovuta, al 22,00%);

### **Richiamati**

- l'art. 194 comma 1, lettera a) del D.Lgs n°267/2000, che disciplina il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 14, 1° comma, del D.L. n°669/1996, come modificato dall'art. 147 della L. n°388/2000, ai sensi del quale gli enti pubblici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo;

**Atteso** che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n°F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“Un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*;

**Dato atto** che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della *certezza*, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della *liquidità*, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della *esigibilità* cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

**Considerato che:**

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n°6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente come eventuali interessi o spese di giustizia;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n°353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti, con il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

**Visto** il parere n°22 del 29/04/2009 della Corte dei Conti della Campania con il quale viene ribadito che, in relazione ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive di cui all'art. 194 lett. a) D.Lgs n°267/2000, il significato del provvedimento del Consiglio Comunale di riconoscimento dei suddetti debiti, non è quello di riconoscere una legittimità o meno del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Preso atto** del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n°210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...]

*La giurisprudenza della Corte dei conti (cfr. ex multis, SSRR n°12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale.*

*In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art. 194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.).*

*Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.*

*Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n°326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n°122/PRSP/2016, n°152/2016/PAR n°29/2018/PAR).*

*In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo per contenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.*

*[...]*

**Ritenuto**, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

**Dato atto** che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento nei termini previsti decorrenti dalla notifica del titolo esecutivo, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

**Vista** la scheda riepilogativa delle competenze da corrispondere ai soggetti creditori, depositata agli atti del servizio contenzioso, per un importo complessivo di **€26.507,25**, di cui: **€25.368,75** in favore della Società Recupero Imballaggi Srl ed **€1.138,50** per il contributo unificato;

**Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n°32 del 30/03/2026, con il quale è stato approvato ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. N°267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. N°118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) Annualità 2026-2028;

**Vista** la Delibera del Consiglio Comunale n°33 del 30/03/2026, con la quale è stato approvato ai sensi dell'art. 174, comma 1, del D.Lgs. n°267/2000 e art. 10, comma 15 del D.Lgs. n°118/2011 il Bilancio di Previsione triennale 2026-2028 redatto secondo l'allegato 9 al D.Lgs. n°118/2011;

**Considerato** che nel bilancio 2026/2028, annualità 2026, è previsto uno stanziamento di €1.000.000,00 per il finanziamento dei debiti fuori bilancio;

**Rilevato che:**

- la fattispecie integra gli estremi di cui all'art.194 del D.Lgs. n°267/00 ed in particolare quella prevista al comma 1 lettera a) che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze;
- è necessario procedere al riconoscimento della legittimità del citato debito fuori bilancio al fine di evitare l'avvio della procedura esecutiva, con ulteriore aggravio delle spese;
- il finanziamento della complessiva somma di **€26.507,25**;

**Dato atto che:**

- l'art.239, comma 1, lett. b) n°6, del D.Lgs. n°267/2000 dispone che l'Organo di revisione rilasci apposito parere sulle proposte di riconoscimento di debito fuori bilancio;
- l'articolo 23, comma 5, della Legge n°289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente Procura della Corte dei conti;

## VISTI:

- ◆ Il vigente Statuto comunale;
- ◆ Il vigente Regolamento di contabilità;
- ◆ Il D.Lgs. 18/08/2000, n°267;

## PROPONE

- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°4579/2025, relativa al giudizio R.G. n°253/2020 proposto dalla Società Recupero Imballaggi Srl, la Corte di Appello di Napoli, in parziale riforma dell'impugnata sentenza condannava il Comune di Giugliano in Campania al pagamento della somma complessiva di **€25.024,40** di cui:
  1. **€16.323,41** in favore dell'appellante per sorta capitale e interessi;
  2. **€4.462,98** in favore dell'appellante per le spese del I° grado di giudizio (€2.538,50 per diritti e onorari, €380,78 per spese generali al 15,00%, €116,77 per Cpa al 04,00%, €667,93 per Iva, se dovuta, al 22,00% ed €759,00 per spese esenti);
  3. **€4.238,01** in favore dell'appellante per le spese del II° grado di giudizio (€2.904,50 per diritti e onorari, €435,68 per spese generali al 15,00%, €133,61 per Cpa al 04,00% ed €764,23 per Iva, se dovuta, al 22,00%);
- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dai precetti, per decorso il termine perentorio di 120gg per la liquidazione (Art. 14, D.L. 31 dicembre 1996, n°669) della sentenza n°4579/2025, relativa al giudizio R.G. n°253/2020 proposto dalla Società Recupero Imballaggi Srl, per complessivi **€344,35** in favore Società Recupero Imballaggi Srl (€236,00 per spese di precetto, €35,40 per spese generali al 15,00%, €10,86 per Cpa al 04,00% ed €62,10 per Iva, se dovuta, al 22,00%);
- **Riconoscere**, ai sensi dell'art.194, comma 1, lett.a), del D.Lgs n°267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n°4579/2025, pubblicata in data 30/09/2025, relativa al giudizio R.G. n°253/2020, proposto dalla Società Recupero Imballaggi Srl, con la quale il Comune di Giugliano in Campania in quanto parte soccombente è soggetto al pagamento del Contributo Unificato per complessivi **€1.138,50**;
- **Dare** atto che la complessiva somma di **€26.507,25** trova imputazione sul capitolo 11008011 del bilancio 2026/2028 -annualità 2026- denominato "finanziamento debiti fuori bilancio";
- **Rendere** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n°267/2000;
- **Trasmettere** il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art.23 L. n°289 del 27/12/2002.